



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento recante RG 34-1/2024 promosso il 20.02.2024 da CATAPANO Giuseppe, nato a Ottaviano (NA) il 19.03.1956, CF CTPGPP56C19G190J, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello;

avente ad oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

LETTO il ricorso contenente una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da CATAPANO Giuseppe, nato a Ottaviano (NA) il 19.03.1956, CF CTPGPP56C19G190J, depositato il 20.02.2024, e gli altri documenti allegati;

LETTA la relazione dell'OCC dott. Giovanni Abete, gestore della crisi;

lette le integrazioni depositate il 9 aprile 2024, in parziale adempimento al decreto dell'11 marzo 2024;

lette le successive integrazioni depositate il 17.06.2024, compresa la relazione dell'OCC definitiva;

RILEVATO che nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti definitiva depositata il 17 giugno 2024 risulta che il ricorrente ha le seguenti esposizioni debitorie:

- 1) Debito nei confronti di ADER di €. 1.164,34 in privilegio e di € 401,32 in chirografo;
- 2) Debito nei confronti di Compass Banca Spa di € 1.588,97 in chirografo;

- 3) Debito nei confronti di Findomestic Banca Spa di € 9.980,55 per inadempimento del contratto di finanziamento n. 20135155249715, di € 6.743,69 per inadempimento del contratto di finanziamento n. n.20220682671757 e di € 508,51 per inadempimento del contratto di finanziamento n. 20220795696139, tutti in chirografo;
- 4) Debito nei confronti di Santander Consumer Bank Spa di € 2.365,54 in chirografo;

RILEVATO che la proposta di piano prevede il pagamento di 32 rate di € 296,32 che consentiranno di pagare il 100% dei creditori privilegiati, il 30% dei creditori chirografari e il 100% dei compensi dell'avv. Cappiello (€ 1165,00), cui andranno aggiunte ulteriori rate per il pagamento del residuo compenso dell'OCC (€ 669,61) e del compenso finale liquidato dal giudice all'OCC;

RILEVATO che sono stati ritualmente pubblicati sul sito web del Tribunale il ricorso a firma dell'avv. Cappiello depositato il 20 febbraio 2024, il decreto depositato l'11 marzo 2024, la "risposta ai quesiti" depositata il 9 aprile 2024, il decreto depositato il 31 maggio 2024, la relazione integrativa al ricorso a firma dell'avv. Cappiello depositata il 17 giugno 2024, la relazione particolareggiata definitiva a firma del dott. Abete depositata il 17 giugno 2024, contenente la proposta definitiva, unitamente al decreto del 29 giugno 2024;

RILEVATO che i creditori, ai quali sono stati comunicati i predetti documenti e provvedimenti, non hanno presentato osservazioni, come attestato dall'OCC;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 22.752,92 (oltre ai compensi dell'OCC e dell'avv. Cappiello); - che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dalla pensione pari ad € 850,00 mensili circa (in attesa di erogazione) e dell'assegno sociale della moglie pari ad € 500,00 circa; - che le spese di sostentamento suo e della propria famiglia (composta anche dalla moglie), sono di € 830,00 circa mensili;

CONSIDERATO che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come stato di crisi o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019), in quanto, a causa dell'insorgere di patologie invalidanti, dell'invalidità al 75% della moglie, nonché della necessità di mantenere uno dei propri figli fino al 2022, ha fatto ampio ricorso al credito, arrivando ad avere uscite mensili insostenibili, tenuto conto del reddito disponibile mensile netto (basti pensare che il ricorrente è arrivato a dover pagare rate mensili fino ad € 1.636,00 su un reddito mensile netto di poco più di 2.000 euro);

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di essere consumatore come definito dall'art. 2, co. 1, lett. e)

c.c.i.i.; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (e quindi di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte);

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 c.c.i.i.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 *bis*, lett. d ter l. 3/2012 e ora art. 69 co. 1 c.c.i.i.), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che il sovraindebitamento è dipeso dall'insorgere di patologie invalidanti, dall'invalidità del coniuge e dalla necessità di mantenere uno dei figli fino a tarda età;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che la proposta sia fattibile, tenuto conto del reddito mensile, delle spese mensili e dell'importo della rata prevista;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (sia pure non integrale) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 70 c.c.i.i.*, con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;

RITENUTO che non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come modificato proposto da CATAPANO Giuseppe, sopra identificato;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti secondo le previsioni del piano a decorrere dal 1° gennaio 2025;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

ONERA l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

STABILISCE che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito di stipendi/pensioni e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 71, co. 1, secondo periodo, c.c.i.i.;

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

NULLA dispone sulle spese del procedimento;

DICHIARA chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 28.09.2024

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE